

**UNIONE
COMUNI
LOGUDORO**



**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

INDICE

TITOLO 1: PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento	4
Art. 2. Competenze dell'Unione dei Comuni del Logudoro	4
Art. 3. Ambito di applicazione	5
Art. 4. Principi generali di gestione dei rifiuti urbani.....	5
Art. 5. Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione.....	6
TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI.....	7
Art. 6. Definizioni	7
Art. 7. Classificazione dei rifiuti.....	12
TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	14
Art. 8. Criteri di assimilazione	14
Art. 9. Esclusioni.....	19
TITOLO 4: NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	20
Art. 10. Prescrizioni di carattere generale	20
Art. 11. Operazioni di raccolta.....	21
Art. 12. La raccolta differenziata	21
Art. 13. Divieti nel conferimento.....	23
Art. 14. Sistemi di raccolta	24
Art. 15. Raccolta del secco residuale.....	24
Art. 16. Raccolta della frazione umida e di sfalci e potature.....	25
Art. 17. Raccolta della carta e cartone	25
Art. 18. Raccolta della plastica.....	25
Art. 19. Raccolta del vetro	25
Art. 20. Raccolta dell'alluminio e banda stagnata.....	25
Art. 21. Raccolta dei rifiuti ingombranti	26
Art. 22. Raccolta dei R.A.E.E.....	26
Art. 23. Raccolta degli imballaggi secondari di carta/cartone e plastica	26
Art. 24. Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi.....	26
Art. 25. Raccolta rifiuti cimiteriali.....	26
Art. 26. Raccolta dei rifiuti mercatali.....	27
Art. 27. Frequenza ed orari del servizio	27
Art. 28. Contenitori per la raccolta	27
Art. 29. Pesatura dei rifiuti	28
Art. 30. Raccolte differenziate a fini sperimentali e di monitoraggio	28
Art. 31. Compostaggio domestico.....	28
Art. 32. Disposizioni generali finali in merito alla raccolta dei rifiuti.....	28
Art. 33. Obblighi degli utenti delle zone non raggiunte dal servizio	28
Art. 34. Ecocentri.....	29
Art. 35. Divieti generali.....	29
Art. 36. Divieti specifici.....	30
Art. 37. Trasporto.....	30
Art. 38. Associazioni di volontariato ed altri enti pubblici.....	31

TITOLO 5: IGIENE DEL SUOLO	32
Art. 39. Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.....	32
Art. 40. Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	32
Art. 41. Contenitori portarifiuti	32
Art. 42. Volantinaggio	33
Art. 43. Manifestazioni pubbliche	33
Art. 44. Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali	33
Art. 45. Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti.....	33
Art. 46. Cantieri su aree pubbliche e private	34
Art. 47. Luna park, circhi e spettacoli viaggianti	34
Art. 48. Esercizi stagionali all'aperto	34
Art. 49. Terreni non utilizzati	35
TITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI	36
Art. 50. Informazione	36
Art. 51. Vigilanza	36
Art. 52. Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili	37
Art. 53. Sistema sanzionatorio	37

TITOLO 1: PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dell'Unione dei Comuni del Logudoro, in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e conformemente ai principi e disposizioni contenute nella vigente normativa e della pianificazione di settore.
2. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi di igiene urbana ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre funzioni merceologiche;
 - d. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
4. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Art. 2. Competenze dell'Unione dei Comuni del Logudoro

1. I Comuni, facenti parte dell'Unione del Logudoro, effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno delegato la gestione del servizio all'Unione dei Comuni del Logudoro.
2. L'Unione dei Comuni del Logudoro, può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a. rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b. tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c. riduzione dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali riutilizzabili provenienti da raccolta differenziata.
3. L'Unione dei Comuni del Logudoro può annualmente stabilire le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene effettuato nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni del Logudoro. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. L'Unione dei Comuni del Logudoro può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4. Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce un'attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione per l'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani l'Unione dei Comuni del Logudoro si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a. privilegia modalità che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando le forme di reimpiego, di riciclo ed il recupero di materia ed energia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti, senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico
 - b. le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c. l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
 - d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
5. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento l'Unione dei Comuni del Logudoro, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Art. 5. Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. L'Unione dei Comuni del Logudoro direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogare dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
4. L'Unione dei Comuni del Logudoro rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 6. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

a) "*rifiuto*": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "*rifiuto pericoloso*": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

c) "*oli usati*": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "*rifiuto organico*" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "*autocompostaggio*": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "*produttore di rifiuti*": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g) "*produttore del prodotto*": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "*detentore*": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "*commerciante*": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "*intermediario*" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "*prevenzione*": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "*gestione*": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

- o) *"raccolta"*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) *"raccolta differenziata"*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) *"preparazione per il riutilizzo"*: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) *"riutilizzo"*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) *"trattamento"*: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) *"recupero"*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) *"riciclaggio"*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) *"rigenerazione degli oli usati"* qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) *"smaltimento"*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) *"stoccaggio"*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;
- bb) *"deposito temporaneo"*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "*deposito temporaneo*" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "*combustibile solido secondario (Css)*": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "*rifiuto biostabilizzato*": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "*compost di qualità*": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) "*digestato di qualità*": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "*emissioni*": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- hh) "*scarichi idrici*": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ii) "*inquinamento atmosferico*": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ll) "*gestione integrata dei rifiuti*": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "*centro di raccolta o ecocentro*": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;

nn) "*migliori tecniche disponibili*": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

oo) "*spazzamento delle strade*": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

pp) "*circuito organizzato di raccolta*": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "*sottoprodotto*": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Vengono inoltre adottate le seguenti definizioni:

a) "*imballaggio*": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) "*imballaggio per la vendita o imballaggio primario*": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) "*imballaggio multiplo o imballaggio secondario*": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) "*imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare

la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) *imballaggio riutilizzabile*: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

f) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., esclusi i residui della produzione;

g) *gestione dei rifiuti di imballaggio*: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

h) *prevenzione*: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

i) *riutilizzo*: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

l) *riciclaggio*: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

m) *recupero dei rifiuti generati da imballaggi*: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

n) *recupero di energia*: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

o) *riciclaggio organico*: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

p) *smaltimento*: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

q) *operatori economici*: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le Pubbliche amministrazioni e i gestori;

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

- r) *produttori*: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) *utilizzatori*: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- t) *Pubbliche amministrazioni e gestori*: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
- u) *utente finale*: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- v) *consumatore*: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- z) *accordo volontario*: accordo formalmente concluso tra le Pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- aa) *filiere*: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- bb) *ritiro*: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- cc) *ripresa*: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
- dd) *imballaggio usato*: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

Art. 7. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c. ;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8. Criteri di assimilazione

1. I Comuni dell'Unione dei Comuni del Logudoro stabiliscono ai sensi dell'art 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

2. I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi sono stabiliti nel rispetto della vigente normativa e in particolare secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

3. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria, fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte dello Stato.

4. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- a. Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- b. Rifiuti da attività commerciali;
- c. Rifiuti da attività di servizio;
- d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi della vigente normativa;
 - la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art.2 comma 1 della lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;
- e. Rifiuti da attività agricole, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana, o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico, all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- f. Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
5. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:
- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili(ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- accessori per l'informatica;
- pneumatici solo da utenze domestiche ed in numero non superiore a due pezzi annui;
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non pericolosi provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione;

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

6. Sono assimilati agli urbani ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, gli imballaggi primari e secondari che rispettano i criteri di qualità.

7. I rifiuti speciali non pericolosi elencati al comma 5, sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che, per ciascuna delle categorie di attività elencate in tabella, iscritte a ruolo TARSU, i quantitativi totali e le frazioni indifferenziate destinate allo smaltimento, non superino i limiti massimi per essi specificatamente previsti:

Codice Identificativo	Categorie di attività	Kg/mq anno destinati a smaltimento	Kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque	10,00	25,00

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Codice Identificativo	Categorie di attività	Kg/mq anno destinati a smaltimento	Kg/mq anno complessivi
	(limitate alle superficie, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole: limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agroindustriali	20,00	50,00

8. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

9. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

10. I conferimenti occasionali dei rifiuti non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

11. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate.

12. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

13. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 56 del presente regolamento.

14. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dall'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Logudoro che si avvale a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.

Art. 9. Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
 - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
 - c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - i. consistenza non solida;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti;
 - iv. eccessiva polverulenza.
 - d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.
 - e. siano classificati come pericolosi.

TITOLO 4: NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 10. Prescrizioni di carattere generale

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.
2. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Unione dei Comuni del Logudoro e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, la frazione residuale da avviare a smaltimento deve essere depositata all'interno di idonei sacchi chiusi mentre i rifiuti "organici" dovranno essere conferiti all'interno del sacchetto in materiale biodegradabile.
5. Dove è previsto il sistema di raccolta "porta a porta", i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
6. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazione ai sacchi o lesioni a terzi.
7. I rifiuti voluminosi quali gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) dovranno essere ridotti di dimensione (piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolare il ritiro ed evitare la dispersione sul suolo.
8. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabilite con appositi provvedimenti decisi dall'Unione dei Comuni del Logudoro.
9. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio valgono le seguenti norme a carattere generale:
 - è vietato esporre rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta;
 - è fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Unione dei Comuni del Logudoro riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
 - è fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti.

Art. 11. Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani in forma differenziata rispetta le frequenze e il calendario stabiliti dal gestore, secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.
5. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio dell'Unione dei Comuni del Logudoro e viene di norma effettuata mediante l'utilizzo di raccolte domiciliari, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate, vengano adottate soluzioni diverse.
6. All'interno del territorio dell'Unione dei Comuni del Logudoro l'effettuazione del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.
7. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio dell'Unione dei Comuni del Logudoro, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dalla normativa vigente, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.
8. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal soggetto che lo gestisce mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, in accordo con l'Unione dei Comuni del Logudoro.

Art. 12. La raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dall'Unione dei Comuni del Logudoro che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire nel breve periodo. Essa è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
2. In attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti sarà gradualmente attivata, potenziata e

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

regolamentata principalmente la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:

- a. frazione ad elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e specifiche;
- b. frazione secca residua/indifferenziata;
- c. frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati;
- d. carta e imballaggi di carta e cartone;
- e. plastiche e imballaggi di plastica;
- f. vetro;
- g. legno, imballaggi in generale e materiali lignei non trattati;
- h. tessuti non contaminati;
- i. metalli, contenitori in alluminio e banda stagnata;
- j. ingombranti ferrosi e non;
- k. R.A.E.E.: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, frigoriferi, elettrodomestici, televisori, computer, ecc.;
- l. farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
- m. pile e batterie esauste da utenze domestiche e assimilabili;
- n. materiali provenienti da manutenzione del proprio veicolo, oli minerali e accumulatori;
- o. prodotti etichettati T e/o F;
- p. rifiuti dello spazzamento stradale.

3. Le singole raccolte saranno attivate, potenziate e regolamentate mediante specifici provvedimenti in attuazione delle modalità indicate nel progetto dei servizi di igiene urbana e/o indicate nel contratto e/o convenzione, con il soggetto gestore del servizio;

4. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti tenendo conto di eventuali disposti di leggi e sulla base degli obiettivi di raccolta.

5. Le raccolte sono assicurate con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani, nonché alle esigenze del servizio. Il calendario del servizio viene adottato da ciascun comune attraverso apposita ordinanza sindacale.

6. Variazioni delle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. L'Unione dei Comuni del Logudoro, anche per il tramite del gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche apportate.

7. Potranno essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con provvedimenti specifici (Ordinanza del Sindaco e/o dirigenziale), anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle utenze non raggiunte dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e/o da specifici provvedimenti. In particolare i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere sempre conferiti in modo differenziato nel contenitore più vicino all'utenza.

Art. 13. Divieti nel conferimento

1. È vietato conferire i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

E' fatto divieto all'utenza di:

- a. muovere i contenitori dalla loro sede;
- b. introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
- c. abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- d. asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- e. introdurre liquidi nei contenitori;
- f. introdurre nei contenitori materiali incendiati o incandescenti;
- g. danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di differente natura e dimensione manifesti, targhette adesive, ecc...) sui contenitori per i rifiuti, salvo quanto espressamente autorizzato dall'Unione dei Comuni del Logudoro;
- h. spostare i cassonetti portarifiuti per creare spazio ai fini del parcheggio veicolare o, comunque, sostare col veicolo al di sopra degli spazi delimitati per la sosta dei cassonetti stradali, anche in assenza di specifica segnaletica verticale;
- i. depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o, comunque, in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta;
- j. inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e, comunque, qualsiasi oggetto tale da impedire la corretta funzionalità;
- k. utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

- l. immettere nei cassonetti rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, rifiuti da costruzione o demolizione, pneumatici e rifiuti ingombranti;
 - m. abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dall'Unione dei Comuni del Logudoro per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata.
3. E' vietato conferire nei cassonetti stradali, o in prossimità degli stessi, i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, porte, sanitari, ecc...), ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'impresa che effettua i lavori in appositi impianti.

Art. 14. Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolta secondo le seguenti modalità:

- a. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi. La raccolta "porta a porta" consiste nel prelievo dei rifiuti dal suolo senza necessariamente l'utilizzo di contenitori stradali. Tale raccolta avviene presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro.
- b. *Raccolta con contenitori stradali*: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...), sia in piazzole che in isole ecologiche. La raccolta stradale avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire.
- c. *Raccolta presso Ecocentri*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

Art. 15. Raccolta del secco residuale

1. La raccolta della frazione "secco residuale" avverrà prevalentemente mediante tecnica intensiva di tipo "porta a porta", da tutte le utenze domestiche e non domestiche. In alcune particolari esigenze potrà essere prevista il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori stradali.

2. L'utenza dovrà provvedere al primo mattino o la sera precedente, a seconda degli orari di raccolta previsti in ciascun comune, a posizionare i rifiuti, opportunamente raccolti all'interno di buste semitrasparenti, nel suolo pubblico, nella sede stradale antistante il proprio domicilio e laddove previsto all'interno dei cassonetti stradali.

Art. 16. Raccolta della frazione umida e di sfalci e potature

1. La raccolta della frazione umida e di sfalci e potature avverrà prevalentemente mediante tecnica intensiva di tipo “porta a porta”, interessando tutte le utenze domestiche e le utenze non domestiche produttrici di scarti organici. In alcune particolari esigenze potrà essere previste il conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori stradali.

2. L’utenza dovrà provvedere al primo mattino o la sera precedente, a seconda degli orari di raccolta previsti da ogni singolo comune, a posizionare la bio – pattumiera nel suolo pubblico, nella sede stradale antistante il proprio domicilio e laddove previsto all’interno dei cassonetti stradali.

Art. 17. Raccolta della carta e cartone

1. La raccolta della carta e cartone avverrà prevalentemente mediante tecnica intensiva di tipo “porta a porta”, interessando tutte le utenze produttrici di carta. In alcune particolari esigenze potrà essere previste il conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori stradali.

2. L’utenza dovrà provvedere al primo mattino o la sera precedente, a seconda degli orari di raccolta previsti da ogni singolo comune, a posizionare il materiale opportunamente confezionato (in scatole e/o legato) nel suolo pubblico, nella sede stradale antistante il proprio domicilio e laddove previsto all’interno dei cassonetti stradali.

Art. 18. Raccolta della plastica

1. La raccolta della plastica avverrà prevalentemente mediante tecnica intensiva di tipo “porta a porta”, interessando tutte le utenze produttrici di plastica. In alcune particolari esigenze potrà essere previste il conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori stradali.

2. L’utenza dovrà provvedere al primo mattino o la sera precedente, a seconda degli orari di raccolta previsti da ogni singolo comune, a posizionare la busta contenente la plastica nel suolo pubblico, nella sede stradale antistante il proprio domicilio e laddove previsto all’interno dei cassonetti stradali.

Art. 19. Raccolta del vetro

1. Per il vetro si prevede la raccolta prevalentemente mediante l’utilizzo di contenitori stradali ubicati in punti diffusi nel centro urbano o tramite la tecnica intensiva di tipo “porta a porta”.

2. L’utenza dovrà provvedere al primo mattino o la sera precedente, a seconda degli orari di raccolta previsti da ogni singolo comune, a posizionare la pattumiera per il vetro nel suolo pubblico, nella sede stradale antistante il proprio domicilio e laddove previsto all’interno dei cassonetti stradali.

Art. 20. Raccolta dell’alluminio e banda stagnata

1. La raccolta dell’alluminio e banda stagnata avverrà prevalentemente mediante tecnica intensiva di tipo “porta a porta”, interessando tutte le utenze produttrici di

plastica. In alcune particolari esigenze potrà essere previste il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori stradali.

2. L'utenza dovrà provvedere al primo mattino o la sera precedente, a seconda degli orari di raccolta previsti da ogni singolo comune, a posizionare la busta contenente l'alluminio e banda stagnata nel suolo pubblico, nella sede stradale antistante il proprio domicilio e laddove previsto all'interno dei cassonetti stradali.

Art. 21. Raccolta dei rifiuti ingombranti

1. Sono definiti ingombranti i rifiuti di grosse dimensioni quali ad esempio mobili (armadi, tavoli, poltrone, divani, sedie, ecc.), materassi, reti metalliche ecc...

2. Il servizio di raccolta avviene prevalentemente a domicilio con cadenza prestabilita nel calendario di raccolta, previa prenotazione.

3. I rifiuti ingombranti potranno essere conferiti anche direttamente all'Ecocentro.

Art. 22. Raccolta dei R.A.E.E

1. Sono definiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) le apparecchiature che dipendono, per il loro funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'Allegato 1A del D.Lgs n.151 del 25 Luglio 2005.

2. Il servizio di raccolta avviene prevalentemente a domicilio con cadenza prestabilita nel calendario di raccolta, previa prenotazione.

3. I rifiuti R.A.E.E. potranno essere conferiti anche direttamente all'Ecocentro.

Art. 23. Raccolta degli imballaggi secondari di carta/cartone e plastica

1. Per gli imballaggi secondari di carta/cartone e plastica si prevede di effettuare dei circuiti di raccolta specifici che interesseranno le utenze commerciali produttrici. In particolare le utenze sono state individuate nei ristoranti, bar, pizzerie, alberghi, negozi al dettaglio sia alimentari che di altra tipologia e farmacie, uffici, studi professionali.

2. Le utenze dovranno depositare gli imballaggi, adeguatamente confezionati, in giorni e ad orari prefissati presso la sede dell'attività.

Art. 24. Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi

1. Rientrano in questa categoria i seguenti rifiuti: le pile, i farmaci scaduti ed i contenitori etichettati T e/o F. La raccolta di pile, farmaci e prodotti T/F verrà effettuata mediante contenitori ubicati in punti specifici.

2. La localizzazione interesserà drogherie, ferramenta, tabacchini, supermercati, e, limitatamente ai farmaci, le farmacie o strutture ambulatoriali.

Art. 25. Raccolta rifiuti cimiteriali

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti cimiteriali seguirà modalità differenti a seconda della tipologia di rifiuti prodotti e precisamente per i rifiuti costituiti da carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio nell'ambito cimiteriale, si dovranno seguire le stesse modalità previste per i rifiuti

urbani, privilegiando la raccolta separata ed avvio al recupero delle frazioni valorizzabili, in modo particolare per i residui di sfalcio verde.

2. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento sono smaltiti in discariche per rifiuti urbani o impianti di recupero (piombo e zinco).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" in base alla normativa vigente.

Art. 26. Raccolta dei rifiuti mercatali

1. Dovrà essere assicurata la raccolta dei rifiuti ed il trasporto, anche in maniera differenziata, dei rifiuti prodotti dalle attività dei mercati ambulanti settimanali al termine delle operazioni di vendita.

2. Gli ambulanti dovranno conferire il proprio rifiuto secco residuale in appositi sacchi ben chiusi ed accatastati nel luogo indicato dalla Società assentitamente all'Unione dei Comuni.

3. Le cassette dovranno essere ordinatamente accatastate ed i cartoni volumetricamente ridotti e impacchettati in modo da garantirne la raccolta differenziata.

4. Gli ambulanti produttori di rifiuto umido conferiranno all'interno di contenitori messi a disposizione dai vari Comuni.

Art. 27. Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.

Art. 28. Contenitori per la raccolta

1. I contenitori per i rifiuti urbani ed assimilati devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Unione dei Comuni del Logudoro.

2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del soggetto che gestisce il servizio. In casi del tutto particolari, da valutare singolarmente, i contenitori possono essere collocati anche in area privata non soggetta ad uso pubblico.

3. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.

4. E' vietato lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

5. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

6. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

7. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.

Art. 29. Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.

2. Il Gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nei vari Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Logudoro.

Art. 30. Raccolte differenziate a fini sperimentali e di monitoraggio

1. L'Unione dei Comuni del Logudoro può attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'incremento nel recupero di materiali, all'analisi merceologica e/o delle quantità prodotte e/o alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

2. Le zone oggetto dei servizi sperimentali, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Unione dei Comuni del Logudoro e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.

Art. 31. Compostaggio domestico

1. L'Unione dei Comuni del Logudoro favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero si disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale.

3. E' comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.

Art. 32. Disposizioni generali finali in merito alla raccolta dei rifiuti

1. Ove non diversamente disposto, i cittadini che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono tenuti a collaborare alla raccolta secondo le modalità contenute nel presente Regolamento e nella misura delle loro concrete possibilità nel caso di servizi di raccolta esplicitamente dichiarati facoltativi.

Art. 33. Obblighi degli utenti delle zone non raggiunte dal servizio

1. Gli utenti domiciliati all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del

proprio ambiente organizzando modalità di detenzione e conferimento dei rifiuti che rispettino le previste forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

Art. 34. Ecocentri

1. Gli Ecocentri rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani nell'Unione dei Comuni del Logudoro.
2. Per l'ottimizzazione del servizio di igiene urbana ciascun Comune autorizza la gestione intercomunale degli Ecocentri da parte dell'Unione del Logudoro.
3. L'Unione dei Comuni del Logudoro e il Gestore del servizio rendono pubblici i siti ove sono installati gli Ecocentri.
4. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti presso l'Ecocentro solo i seguenti soggetti:
 - i cittadini residenti o domiciliati nel Comune dove è localizzato l'Ecocentro per quanto riguarda le utenze domestiche, purché iscritti a ruolo.
 - le utenze non domestiche, purché iscritte a ruolo, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano assimilati e prodotti nel Comune dove è localizzato l'Ecocentro, fatta eccezione per i R.A.E.E. che seguono le disposizione di legge.
 - il gestore del servizio di igiene urbana potrà conferire in ciascun Ecocentro, a valenza intercomunale, i rifiuti raccolti in tutti i Comuni facenti parte dell'Unione del Logudoro.
5. Nel rispetto delle normative vigenti per l'utilizzo dell'Ecocentro si rimanda all'apposito regolamento.

Art. 35. Divieti generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. È altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. È vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 36. Divieti specifici

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.
5. È in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
 - a. liquidi in qualsiasi quantità;
 - b. materiali in combustione;
 - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

Art. 37. Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate, iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali, con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quando ad emissioni sia di gas che sonore.
2. I veicoli utilizzati dalle ditte di cui al comma 1) per la raccolta e trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Unione dei Comuni del Logudoro per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b) il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale previsto dalla normativa.

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

5. I rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione ad eccezione:

- c) del trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- d) dei trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;
- e) del trasporto di rifiuti urbani ed assimilati effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

6. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

Art. 38. Associazioni di volontariato ed altri enti pubblici

1. Ai sensi del presente Regolamento, l'Unione dei Comuni del Logudoro, o per esso il gestore del servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e/o Onlus e/o di Enti pubblici, previa stipula di apposita convenzione contenete, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.

TITOLO 5: IGIENE DEL SUOLO

Art. 39. Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Il gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro dell'Unione dei Comuni del Logudoro, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. Il Sindaco del singolo Comune dell'Unione dei Comuni del Logudoro, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, il Comune provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Art. 40. Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Art. 41. Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, si provvederà ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.
2. I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Unione dei Comuni del Logudoro e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.

3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

Art. 42. Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 43. Manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al Ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni del Logudoro, con un preavviso di almeno dieci giorni.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dagli uffici dell'Unione dei Comuni del Logudoro. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Art. 44. Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e conferire nel circuito di raccolta.
2. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
3. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese.

Art. 45. Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di

rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Art. 46. Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare all'Unione dei Comuni del Logudoro l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

Art. 47. Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 48. Esercizi stagionali all'aperto

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Unione dei Comuni del Logudoro dell'Unione dei Comuni del Logudoro e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Art. 49. Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

TITOLO 6:DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50. Informazione

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
2. L'Unione dei Comuni del Logudoro si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
3. Periodicamente l'Unione dei Comuni del Logudoro, verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riuso, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dal Programma della Unione dei Comuni del Logudoro nonché dalle Leggi e Direttive vigenti.
4. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Art. 51. Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di ciascun Comune e Vigilanza Ambientale dell'Unione dei Comuni, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli operatori ecologici del gestore del servizio, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Unione dei Comuni del Logudoro, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e di Vigilanza Ambientale dell'Unione dei Comuni, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Il gestore del servizio, attraverso gli operatori ecologici, può rilevare le infrazioni e segnalarle ai soggetti di cui al comma 1, che procederanno all'accertamento delle violazioni, delle disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
5. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Unione dei Comuni del Logudoro.

Art. 52. Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. L'Unione dei Comuni del Logudoro studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dall'Unione dei Comuni del Logudoro adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze dei disabili individuate.

Art. 53. Sistema sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 100.00	€ 500.00
Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 50.00	€ 500.00
Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani	€ 25.00	€ 500.00
Dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato.	€ 50.00	€ 500.00
Conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata.	€ 50.00	€ 500.00
Conferimento di rifiuti ingombranti nei contenitori per rifiuti urbani.	€ 50.00	€ 500.00
Conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti	€ 50.00	€ 500.00

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta.		
Conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili.	€ 50.00	€ 500.00
Conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite dal gestore del servizio.	€ 50.00	€ 500.00
Mancata pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati.	€ 50.00	€ 500.00
Mancata rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area da parte di chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura.	€ 50.00	€ 500.00
Mancata restituzione dell'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi natura da parte di coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e da parte di chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico.	€ 50.00	€ 500.00
Mancata pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati.	€ 50.00	€ 500.00
Mancata pulizia, ripristino delle condizioni originarie, ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno.	€ 50.00	€ 500.00

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.